CAMERA DEI DEPUTATI N. 1630

PROPOSTA DI LEGGE

d' iniziativa dei Deputati CIBOTTO, PAVAN, GERBINO, SCARASCIA, PENAZZATO, COLOMBO VITTORINO, FRUNZIO

Presentata il 15 ottobre 1959

Modifica dell'articolo 2 del testo delle norme sulla bonifica integrale approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215

Onorevoli Colleghi ! — È noto che la nostra legislazione sulla bonifica è stata in origine influenzata dalla vecchia concezione che la malaria fosse effetto della putrefazione di materie organiche delle paludi e dei miasmi che da queste promanavano; sicché il legislatore vide nel solo prosciugamento il rimedio sovrano contro la infezione malarica. Da tale concezione venne influenzata anche la nota legge Baccarini 25 giugno 1882, che conservò alle opere di bonifica il carattere puramente idraulico nel convincimento che bastasse liberare il terreno dalle acque per redimerlo anche dalla infestazione anofelica.

Ma quando le ricerche di scienziati, quali il Grassi ed il Celli, portarono alla scoperta del bacillo della malaria e dello strumento della sua diffusione, e si palesò poi, a conferma, la insufficienza delle opere di prosciugamento eseguite, il legislatore cominciò a preoccuparsi anche della successiva utilizzazione dei terreni sottoposti a prosciugamento ed idraulicamente sistemati.

Fu a seguito di questo mutamento radicale di concezioni, accentuato poco dopo la prima guerra mondiale, che si dimostrò la necessità di opere accessorie nella lotta antianofelica, definita di piccola bonifica, rispetto a quel complesso di lavori che hanno oggi il loro collocamento all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale.

Fra le opere di piccola bonifica era considerata di non trascurabile importanza ai fini igienici la piscicoltura. È noto infatti che tutte le specie ittiche sono forti distruttrici delle larve dell'anofele, tanto da considerarsi se non fosse da preferire, in determinate circostanze, la bonifica peschereccia alla stessa bonifica agraria. La Commissione di studio, nominata con decreto 1° luglio 1927 dal Ministro dei lavori pubblici di concerto con quello delle finanze e dell'economia nazionale (della quale fecero parte illustri scienziati quali il professore Gustavo Brunelli, il professore Giulio Alessandrini, il professore Giuseppe Giardina, il professore Vittorio Ronchi, ed altri) adottò dopo circa dieci anni di studi accurati, conclusioni in parte favorevoli alla bonifica peschereccia, specie là dove per la costituzione fisico-chimica del suolo, la eccessiva irregolarità del terreno per l'intersezione di molti canali, e l'ampiezza del terreno coperto da acque salse, la bonifica agricola trova una minore convenienza per l'elevato costo ed il basso tardivo rendimento.

Oggi, per la necessità di terre da sottoporre a coltura, non è più il caso di proporre il quesito sulla scelta fra la bonifica agraria e la bonifica peschereccia. Tanto più che lo

stesso articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, riconosce dominante la necessità di eliminare qualsiasi ostacolo ambientale, che impedisca l'introduzione di metodi più intensivi di coltura.

Ed infatti si progetta, tra l'altro l'esecuzione di grandiose opere di bonifica del vasto comprensorio delle valli di Comacchio, nonché di quello delle valli del Polesine, con particolare riferimento all'intero comprensorio fra il Po di Tolle e quello della Donzella, il che implicherebbe la bonifica anche della grande sacca di Scardovari.

Ora è ovvio che la bonifica, per quanto integrale, non ha mai l'effetto di eliminare totalmente le acque. Anche quando si portano le terre a prosciugamento e si attuano le direttive fondamentali della trasformazione agricola omettendo la fase delle colture umide, (stadio un tempo intermedio nel passaggio dalla laguna viva alle colture asciutte), resta sempre in ogni bonifica un complesso di canali, di scoli, di raccolte d'acqua, che la stessa legge sulla bonifica integrale prevede all'articolo 48 sotto il titolo « dei lavori e degli interventi antianofelici ». È strano che la legge, pur avendo previsto il verificarsi di uno stato di fatto tendente a « determinare ed aggravare le cause di malaricità » (articolo 48 citato), e pur avendo previsto al capoverso dell'articolo 4 « l'adozione dei mezzi necessari ad impedire la diffusione della malaria », abbia fermato poi la sua attenzione soltanto ai « lavori di sistemazione di scoli e soppressione di ristagni d'acqua; a quelli di riserbo e di manutenzione di raccolte di acqua », prevedendo in forma generica « interventi antianofelici nelle acque scoperte » (stesso articolo 48), ed abbia omesso invece di considerare specificatamente un intervento ritenuto di grande efficacia da tutti i biologi: la piscicoltura. Ed è tanto più strano in quanto è noto che le terre salse bonificate dànno, in ogni caso, un reddito pieno con notevole ritardo, per cui appare sempre conveniente adottare un mezzo antianofelico che è nello stesso tempo integrativo del reddito agrario.

A tale lacuna della legge si cercò di porre rimedio con il regio decreto 2 febbraio 1939, n. 303, recante provvedimenti relativi alla bonifica peschereccia; ma fu rimedio di poco conto, in quanto si limitò a stanziare una modesta somma per operazioni di credito relative anche a « peschiere e stabilimenti di piscicoltura ed alla sistemazione di acque interne a scopo di pesca e relative opere accessorie »; mentre è evidente l'opportunità che tali operazioni vengano inserite nella stessa legge sulla bonifica integrale, affinché le opere relative rientrino e siano incluse nei piani di bonifica, dando così al Ministero dell'agricoltura ed agli Ispettorati agrari la possibilità di operare in favore di una attività di notevole importanza ai fini igienici e contemporaneamente integrativa, come si disse, del reddito agrario nel comprensorio bonificato.

Perciò si è introdotta con la presente proposta di legge una piccola variante alle opere di competenza dello Stato, previste all'articolo 2 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con l'aggiungere alla lettera *b*) che contempla « le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e terre paludose o comunque deficienti di scolo » la dizione « anche mediante la piscicoltura ».

Si tratta in sostanza di consentire a fini igienici ed economici quelle opere, che sono richiamate dall'articolo 45, lettera *g*) del testo unico 8 ottobre 1931, n. 1604, già rientranti nella competenza specifica del Ministero dell'agricoltura e che non interessano soltanto la fascia costiera del litorale adriatico, ma anche le zone del meridione, dove il provvido intervento della Cassa del Mezzogiorno è precluso da una rigida interpretazione della legge sulla bonifica integrale.

Potrebbe sembrare più adatto il collocamento della proposta riforma sotto l'articolo 48 relativo agli interventi antianofelici, anziché sotto l'articolo 2 della legge n. 215; ma poiché la piscicoltura rappresenta anche un reddito rientrante nei piani dell'ordinamento produttivo, riteniamo sia opportuno inserire la variante nell'elenco delle opere che più direttamente riguardano i vantaggi igienici, economici e sociali previsti dall'articolo 1 della richiamata legge sulla bonifica integrale.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

La lettera *b*) dell'articolo 2 del testo delle norme sulla bonifica integrale, approvato con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, è sostituita dalla seguente:

« *b*) le opere di bonificazione dei laghi e stagni, delle paludi e terre paludose o comunque deficienti di scolo, anche mediante la piscicoltura ».